

Servizio Indennizzi in Agricoltura

DETERMINAZIONE N.

DEL

Oggetto: **“D.G.R n. 64/51 del 18.12.20220 – “Dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica delle gelate verificatesi nel mese di marzo 2020 nel territorio della Regione Sardegna, delimitazione territoriale dell’evento e stanziamento sull’esercizio finanziario corrente”. Approvazione dell’avviso, del bando, modulistica e nomina dei responsabili del procedimento”. Proroga termini di scadenza della presentazione delle domande e modifica dell’avviso e dell’art. 6, punto 8, del bando pubblico per l’ammissione agli indennizzi.**

Il Direttore del Servizio

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006 n. 13 *“Riforma degli Enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea Sardegna”* e ss. mm. ii...

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31 *“Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”* e ss. mm. ii..

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995 n. 14 recante *“Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali”* e ss. mm. ii..

VISTO lo Statuto dell’Agenzia Laore Sardegna approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 05/15 del 03.02.2011 che sostituisce lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del 03.07.2007.

VISTA la determinazione del Commissario Straordinario n.1194 del 08.11.2022 con la quale è stata ridefinita l’organizzazione dell’Agenzia con l’istituzione dei servizi e delle relative articolazioni interne prevedendo fra l’altro la nuova denominazione del Servizio, ora Indennizzi in agricoltura;

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 482 del 31.03.2023 con la quale è stata rettificata la Determinazione del C.S. n.1194 del 08.11.2022.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 26 del 03.04.2023, che ha disposto la proroga, senza soluzione di continuità, della gestione commissariale dell’Agenzia LAORE Sardegna con la conferma della nomina del Dott. Gerolamo Solina.

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 1322 del 01.12.2021 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio Indennizzi in agricoltura per calamità naturali al Dott. Giuseppe Aresu.

Servizio Indennizzi in Agricoltura

DETERMINAZIONE N.

DEL

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*".

PREMESSO CHE

- La Legge Regionale n. 17 del 22.11.2021 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale), in conformità con quanto prescritto dall'art. 37, ha modificato le competenze dell'Agenzia LAORE e la legge regionale n. 13 del 2006 in materia di funzioni regionali in agricoltura;
- con determinazione del Direttore del Servizio Indennizzi in Agricoltura, n. 484 del 31.03.2023, è stato approvato l'avviso, il bando e la nomina dei responsabili del procedimento di cui alla D.G.R n. 64/51 del 18.12.2020 – "*Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica delle gelate verificatesi nel mese di marzo 2020 nel territorio della Regione Sardegna, delimitazione territoriale dell'evento e stanziamento sull'esercizio finanziario corrente*", fissando il termine per la presentazione delle domande dalle ore 12:00 del 14.04.2023 alle ore 12:00 del 14.05.2023;
- con determinazione del Direttore del Servizio Indennizzi in Agricoltura, n. 510 del 07.04.2023, è stata disposta la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande, di cui bando e alla D.G.R n. 64/51 del 18.12.2020 – "*Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica delle gelate verificatesi nel mese di marzo 2020 nel territorio della Regione Sardegna, delimitazione territoriale dell'evento e stanziamento sull'esercizio finanziario corrente*", fissando il termine per la presentazione delle domande dalle ore 12:00 del 26.04.2023 alle ore 12:00 del 26.05.2023;
- con determinazione del Direttore del Servizio Indennizzi in Agricoltura, n. 733 del 26.05.2023, è stata disposta la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande, di cui bando e alla D.G.R n. 64/51 del 18.12.2020 – "*Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica delle gelate verificatesi nel mese di marzo 2020 nel territorio della Regione Sardegna, delimitazione territoriale dell'evento e stanziamento sull'esercizio finanziario corrente*", fissando il termine per la presentazione delle domande dalle ore 12:00 del 26.05.2023 alle ore 12:00 del 20.06.2023.

Servizio Indennizzi in Agricoltura

DETERMINAZIONE N.

DEL

CONSIDERATE

- le segnalazioni pervenute dalle aziende ad ordinamento colturale arboreo e/o erbaceo poliennale e vitivinicolo a ciclo chiuso nella quali viene rappresentata l'impossibilità per le stesse di presentare domanda di indennizzo in ragione delle modalità, stabilite nel bando pubblico, di determinazione del danno subito esclusivamente mediante la documentazione contabile riferibile all'anno 2020.

RITENUTO

Che in ragione delle segnalazioni e delle comunicazioni pervenute, così come meglio specificato nel punto precedente, risulta opportuno modificare l'avviso di cui alla Determinazione n. 510 del 07.04.2023 e il bando pubblico per l'ammissione agli indennizzi di cui alla Determinazione n. 484 del 31.03.2023, entrambe a firma del D.S. Indennizzi in Agricoltura, con conseguente:

- modifica del bando pubblico per l'ammissione agli indennizzi allegato alla Determinazione n. 484 del 31.03.2023 del D.S. Indennizzi in Agricoltura, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; nello specifico, all'art. 6, "**soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità all'indennizzo**", punto 8 sono aggiunti, dopo il primo capoverso, i seguenti due ulteriori punti:
 - a) *"Per le colture arboree e erbacee a ciclo poliennale, ai sensi del punto 8, lettera a) dell'articolo 25 del reg. UE n. 2472/2022, è ammissibile indicare, a scelta dell'imprenditore, la riduzione di affari avvenuta in ciascun anno successivo all'evento calamitoso, fino al secondo anno (2021-2022), rispetto al triennio o quinquennio precedente.*
 - b) *Per le aziende vitivinicole nelle quali è praticato il ciclo chiuso, inteso come processo di trasformazione delle materie prime in prodotto finito destinato alla commercializzazione, è possibile dimostrare la riduzione del volume d'affari sulla base del confronto delle dichiarazioni annuali di vendemmia relative all'anno dell'evento, rispetto al triennio o quinquennio precedente. La differenza di produzione di uva così ottenuta moltiplicata per il prezzo medio di mercato delle uve destinate alla trasformazione, rappresenta il valore economico del danno subito da indicare nella domanda di indennizzo";*
- sostituzione dell'avviso di modifica dei termini di presentazione domande, allegato alla Determinazione n. 510 del 07.04.2023 del D.S. Indennizzi in Agricoltura, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
- Conferma della nomina dei responsabili del procedimento, di cui alla Determinazione D.S. Indennizzi in agricoltura n. 484 del 31.03.2023.

Servizio Indennizzi in Agricoltura

DETERMINAZIONE N.

DEL

- proroga del termine per la presentazione delle domande statuito nella Determinazione n. 733 del 26.05.2023, in scadenza il 20.06.2023, fino alle ore 12:00 del 03.07.2023.

DETERMINA

- **DI APPROVARE E MODIFICARE** l'art. 6, punto 8, del bando pubblico per l'ammissione agli indennizzi allegato alla Determinazione n. 484 del 31.03.2023 del D.S. Indennizzi in Agricoltura, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, come segue:
 - L'art. 6, "**soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità all'indennizzo**", al punto 8 del succitato documento è modificato/integrato come appresso:

"8. aver subito, a causa dalla calamità oggetto del presente bando, una riduzione del volume d'affari nell'anno della calamità uguale o superiore al 30% rispetto a quello medio annuo, calcolato sulla base del triennio o del quinquennio precedente rispetto al 2020 (anno dell'evento).

Per le colture arboree e erbacee a ciclo poliennale, ai sensi del punto 8, lettera a) dell'articolo 25 del reg. UE n. 2472/2022, è ammissibile indicare, a scelta dell'imprenditore, la riduzione di affari avvenuta in ciascun anno successivo all'evento calamitoso, fino al secondo anno (2021-2022), rispetto al triennio o quinquennio precedente.

Per le aziende vitivinicole nelle quali è praticato il ciclo chiuso, inteso come processo di trasformazione delle materie prime in prodotto finito destinato alla commercializzazione, è possibile dimostrare la riduzione del volume d'affari sulla base del confronto delle dichiarazioni annuali di vendemmia relative all'anno dell'evento, rispetto al triennio o quinquennio precedente. La differenza di produzione di uva così ottenuta moltiplicata per il prezzo medio di mercato delle uve destinate alla trasformazione, rappresenta il valore economico del danno subito da indicare nella domanda di indennizzo.

Non è ammissibile un calo di volume d'affari dovuto esclusivamente alla riduzione della superficie coltivata nell'anno della calamità rispetto alla media degli anni di riferimento; si considera fisiologica e, pertanto, irrilevante un'eventuale variazione nella misura massima del 10%, in aumento o in diminuzione, della superficie coltivata.

Nell'ipotesi in cui, nell'anno dell'evento, la superficie coltivata abbia subito una variazione maggiore del 10%, rispetto alla superficie mediamente coltivata nel triennio o quinquennio precedente, il volume d'affari verrà ricalcolato proporzionalmente.

Servizio Indennizzi in Agricoltura

DETERMINAZIONE N.

DEL

Si precisa che per le imprese agricole con indirizzo produttivo misto (agro-zootecnico) dal calcolo del volume d'affari complessivo dovranno essere escluse le produzioni zootecniche.

Le imprese ad esclusivo indirizzo produttivo zootecnico, le cui produzioni foraggere sono interamente utilizzate per soddisfare i fabbisogni alimentari delle stesse, devono aver subito - nell'anno dell'evento - un aumento dei costi di approvvigionamento alimentare pari o superiore al 30% della media di quelli sostenuti negli anni precedenti; detti costi dovranno essere determinati sulla base della sommatoria degli importi delle fatture di acquisto relative agli anni considerati.

La percentuale della variazione dei suddetti costi verrà ricalcolata proporzionalmente qualora la superficie investita in colture foraggere e la consistenza zootecnica (espressa in UBA) abbiano subito una variazione maggiore del 10%”.

1. **DI APPROVARE E SOSTITUIRE** l'avviso di modifica dei termini di presentazione delle domande, allegato alla Determinazione n. 510 del 07.04.2023 del D.S. Indennizzi in Agricoltura, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
2. **DI CONFERMARE** la nomina dei responsabili del procedimento, di cui alla Determinazione D.S. Indennizzi in agricoltura n. 484 del 31.03.2023,
3. **DI APPROVARE E SOSTITUIRE**, in conformità alle modifiche approvate al bando pubblico per l'ammissione agli indennizzi allegato alla Determinazione n. 484 del 31.03.2023 del D.S. Indennizzi in Agricoltura, il modulo di domanda on-line disponibile al seguente indirizzo: <https://siar-bandi.regione.sardegna.it>
4. **DI PROROGARE** il termine per la presentazione delle domande, di cui alla Determinazione n. 510 del 07.04.2023, fino alle ore 12:00 del 03.07.2023.
5. **DI PUBBLICARE** la presente Determinazione nel sito istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna sezione amministrazione trasparente\provvedimenti dirigenti.
6. **DI TRASMETTERE** copia della presente Determinazione al Commissario Straordinario e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Agenzia Laore Sardegna.

Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricultura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricultura



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Servizio Indennizzi in Agricoltura

DETERMINAZIONE N.

DEL

7. **DI INVIARE**, per conoscenza, copia del presente atto e del relativo allegato all'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione Sardegna, alle Amministrazioni Comunali interessate dall'evento e alle Associazioni di categoria per le comunicazioni conseguenti;
8. **DI DARE ATTO** che avverso la presente determinazione sono ammessi ricorso gerarchico al Commissario Straordinario dell'Agenzia Laore Sardegna e ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sardegna rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla pubblicazione sul sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore del Servizio

Giuseppe Aresu